

Ministero dell'Economia
e delle Finanze MARCA DA BOLLO
€ 16,00
SEDICI/00

Entrate 01008555 00002849 N14J3001
00057807 14/11/2024 12:12:06
4578-00088 D26467EAC7EE7749
IDENTIFICATIVO : 01240513997545

0 1 24 051399 754 5

ATTO COSTITUTIVO

MIRACER

Associazione non riconosciuta

In data 14 novembre 2024 a Oriago di Mira in Via Lago di Misurina n. 15,
si sono riunite le seguenti persone:

Vilma Minotto nata a Mira (Ve) il 19.08.1950 e residente a Oriago di Mira in via Lepanto n. 4, codice fiscale MNT VLM 46 E 66 F229 E

Gianni Carraro nato a Mira (Ve) il 26.5.1946 e residente a Oriago di Mira via Lepanto n. 4, codice fiscale CRR GNN 46 E 26 F229 N

Silvio Berti nato a Venezia il 10.2.1952 e residente a Mira (Ve) in via Foscara n. 15/A, codice fiscale BRT SLV 52 B 10 L736 H

Lorenzo Feltrin nato a Venezia il 2.5.1949 e residente a Mira (Ve), via Don G. Granzo n. 3, c.f. FLT LNZ 49E02L736Q;

Associazione socio culturale Centro Anch'io con sede in Oriago di Mira (Ve) via Lago di Misurina n. 15, c.f. 90080540272, in persona del Presidente sig. Massimo Minotto;

Alberto Lanzi nato a Venezia il 6.12.1967 e residente a Mira (Ve) in via Ticino n. 33, c.f. LNZLRT67T26L736V;

Alessandro Bagnariol nato a Pordenone il 23.12.1980 e residente a Mira (Ve), via delle Porte n. 42, c.f. BGNLSN 80T23G888A

che, di comune accordo, convengono e deliberano quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del Libro Primo del Codice Civile, l'Associazione denominata: "MIRACER".

ART. 2 L'Associazione ha sede in Mira (Ve).

ART. 3 L'oggetto sociale è il seguente:

3.1 L'Associazione è autonoma ed è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale. In particolare l'Associazione opera nell'ambito degli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali con la specifica vocazione all'attività volta alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo ai sensi del D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 199

3.2 La sua attività prevalente consiste pertanto nella fornitura di benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai partecipanti e alle aree locali in cui opera e non nella realizzazione di profitti finanziari; con ciò prevedendo soprattutto di favorire la costituzione e l'aggregazione al proprio interno di molteplici configurazioni di autoconsumo insistenti nella zona di riferimento. In particolare l'Associazione ha la finalità di promuovere la condivisione, all'interno delle configurazioni costituite per ciascuna cabina primaria, dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione nella titolarità o nella disponibilità della Associazione (anche con l'uso di sistemi di accumulo), fatti salvi gli altri requisiti previsti dallo Statuto e dalla normativa applicabile.



3.3 L'Associazione è aperta a tutti i clienti finali che abbiano i requisiti per essere Associati e in particolare ai clienti domestici, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

3.4 L'Associazione assicura che la partecipazione è aperta e volontaria, e incentiva l'aggregazione dei punti di prelievo dei consumatori e dei punti di immissione degli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili ubicati sotto la medesima cabina primaria. I produttori di energia necessaria per gli scopi della Associazione possono anche essere soggetti non facenti parte della Associazione (ivi inclusi quelli che svolgono l'attività di produzione come attività principale), purché gli impianti di produzione da essi gestiti siano nella disponibilità e sotto il controllo della Associazione.

3.5 L'Associazione garantisce i diritti del cliente finale, compreso quello di scegliere liberamente il proprio venditore di energia elettrica.

3.6 Per l'esclusivo e il migliore raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può stipulare contratti, accordi con altre associazioni, enti e terzi in genere, assumere personale, provvedere a ogni altro servizio che possa concorrere alla realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge.

3.7 Per il perseguimento delle sue finalità l'Associazione non può svolgere attività diverse ad eccezione di quelle direttamente connesse o accessorie a quella istituzionale, ribadita l'esclusione di ogni finalità lucrativa, politica e/o sindacale.

ART. 4 I promotori approvano e dichiarano di accettare lo Statuto dell'Associazione che viene allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.

ART. 5 I promotori eleggono il Presidente e i membri del Consiglio di gestione, nelle persone di:

Presidente Vilma Minotto

Consigliere Gianni Carraro

Consigliere Silvio Berti

i quali dichiarano di accettare la carica e di non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità previste dalla Legge.

I consiglieri si impegnano a rimettere il mandato in occasione della prima Assemblea, che andrà convocata entro 30 giorni da oggi, in modo che questa potrà votare la nomina dei consiglieri.

Sig. Vilma Minotto

Sig. Silvio Berti

Sig. Gianni Carraro

ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE
CENTRO ANCH'IO - APS
C.F. 90080540272

Reg. n.

04/12/2024

Euro

200,00

Confermato al Mese F 23

Ufficio Territoriale di Venezia 2

ANM

2080

anno 3 APP

IL FUNZIONARIO
Eugenio Rossi
Firma, su delega, del Direttore Provinciale, Eugenio Rossi

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

“MIRACER”

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

1.1 È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile, l'Associazione denominata: "Cer MIRACER", costituente una Comunità Energetica Rinnovabile (C.E.R.) ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 199.

Articolo 2 - SEDE

2.1 L'Associazione ha sede in Comune di Mira (Ve).

Articolo 3 - OGGETTO

3.1 L'Associazione è autonoma ed è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale. In particolare l'Associazione opera nell'ambito degli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali con la specifica vocazione all'attività volta alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo ai sensi del D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 199.

3.2 La sua attività prevalente consiste nella fornitura di benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai partecipanti e alle aree locali in cui opera e non nella realizzazione di profitti finanziari. In particolare l'Associazione ha la finalità di promuovere la condivisione, all'interno delle configurazioni costituite per ciascuna cabina primaria, dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione nella titolarità o nella disponibilità della Associazione (anche con l'uso di sistemi di accumulo), fatti salvi gli altri requisiti previsti dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

3.3 L'Associazione è aperta a tutti i clienti finali che abbiano i requisiti per essere Associati e in particolare ai clienti domestici, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

3.4 L'Associazione assicura che la partecipazione è aperta e volontaria, e incentiva l'aggregazione dei punti di prelievo dei consumatori e dei punti di immissione degli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili ubicati sotto la medesima cabina primaria. I produttori di energia necessaria per gli scopi della Associazione possono anche essere soggetti non facenti parte della Associazione (ivi inclusi quelli che svolgono l'attività di produzione come attività principale), purché gli impianti di produzione da essi gestiti siano nella disponibilità e sotto il controllo della Associazione.

3.5 L'Associazione garantisce i diritti del cliente finale, compreso quello di scegliere liberamente il proprio venditore di energia elettrica.

3.6 Per l'esclusivo e il migliore raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può stipulare contratti, accordi con altre associazioni, enti e terzi in genere, assumere personale, provvedere a ogni altro servizio che possa concorrere alla realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge.



3.7 Per il perseguitamento delle sue finalità l'Associazione non può svolgere attività diverse ad eccezione di quelle direttamente connesse o accessorie a quella istituzionale, ribadita l'esclusione di ogni finalità lucrativa, politica e sindacale.

Articolo 4 - DURATA

4.1 L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 5 - PATRIMONIO

5.1 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito: a) da eventuali fondi di riserva espressamente imputati al patrimonio; b) da eventuali elargizioni, donazioni e lasciti che siano espressamente destinati ad integrazione del Patrimonio; c) dai beni mobili .

5.2 Le Entrate della Associazione, destinate a coprire i costi dell'attività ordinaria, sono costituite:a) dalle eventuali quote di partecipazione stabilite con delibera del Consiglio Direttivo e pagate dagli Associati; b) dal ricavato e dai proventi delle attività svolte dalla Associazione; c) da altri contributi pubblici e privati, nazionali o comunitari, occasionali o periodici; d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo della Associazione che non sia espressamente imputata al Patrimonio.

5.3 Il Patrimonio della Associazione è destinato integralmente al perseguitamento dei fini istituzionali e non può essere ripartito né distolto in qualunque forma dalla sua destinazione sia durante la vita che all'atto dello scioglimento della Associazione.

5.4 Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione può ricevere da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, contributi, lasciti, eredità, donazioni e comunque erogazioni liberali sotto qualsiasi forma.

Articolo 6 - ESERCIZI

6.1 L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre.

6.2 Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio viene predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio di gestione, composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario.

Articolo 7 – ASSOCIATI E ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

7.1 Sono membri dell'Associazione gli Associati.

7.2 Sono organi della Associazione: a) l'Assemblea degli Associati composta dagli Associati; b) il Consiglio Direttivo.

Articolo 8 – REQUISITI DEGLI ASSOCIATI DELLA ASSOCIAZIONE

8.1 Possono rivestire la qualifica di Associato i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 31 D. Lgs. 199/2021 e disposizioni attuative, quali le persone fisiche, piccole e medie imprese, associazioni riconosciute, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale nonché amministrazioni locali comprese nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, l. 196/2009, che dispongano di un POD situato nel territorio di riferimento come determinato con delibera del Consiglio Direttivo.

8.2 Le imprese sono ammesse a condizione che la partecipazione all'Associazione non costituisca l'attività commerciale e industriale principale e che non siano grandi imprese ai sensi della normativa applicabile.

8.3 Possono far parte dell'Associazione tutti i clienti finali, in particolare i clienti domestici, ubicati nel perimetro sopra specificato, e i produttori di energia aventi i requisiti sopra specificati.

8.4 Gli Associati danno mandato alla Associazione per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri consumi. A tutti gli Associati è garantita, in ogni forma, la piena partecipazione all'attività della Associazione nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti interni.

8.5 Gli Associati diversi dalle persone fisiche sono rappresentati dai loro rispettivi rappresentanti legali o da delegati nominati in conformità alle loro regole e alla normativa loro applicabile.

8.6 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

8.7 L'Associazione tiene un registro degli Associati.

Articolo 9 – PROCEDURA DI AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

9.1 L'ammissione avviene su domanda scritta degli interessati in conformità al modello predisposto dalla Associazione e, con contestuale conferimento ad essa, ai sensi della normativa applicabile, del mandato esclusivo per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e conferimento della delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica.

9.2 La domanda è presentata al Consiglio Direttivo della Associazione che, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente Statuto e dalle norme applicabili, delibera l'ammissione. La decisione sull'ammissione può essere delegata ad un consigliere.

Articolo 10 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

10.1 Diritti degli Associati.

10.1.1 Gli Associati hanno diritto di: a) ricevere dalla Associazione i benefici relativi all'energia elettrica condivisa, ai sensi del regolamento interno di attuazione ("Regolamento"), al netto delle spese sostenute dalla Associazione; b) esercitare ogni altro potere e facoltà riconosciuta dallo Statuto, dai Regolamenti interni e dalle norme applicabili.

10.1.2 Gli Associati hanno diritto di ricevere, all'atto dell'adesione e nel corso dell'attività della Associazione, adeguata informativa sui benefici che potranno ricevere dai contributi di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.

10.2 Doveri degli Associati:





10.2.1 Gli Associati, a seconda della categoria di appartenenza, sono tenuti a versare, all'atto dell'iscrizione, l'eventuale quota di partecipazione deliberata dal Consiglio Direttivo.

10.2.2 Gli Associati sono tenuti al rispetto dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni degli organi amministrativi.

10.2.3 Gli Associati danno mandato esclusivo all'Associazione per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e per il conferimento della delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica.

Articolo 11 - TRASMISSIBILITÀ DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

11.1 La qualità di Associato non è trasmissibile né per atto *inter vivos* né *mortis causa*.

Articolo 12 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

12.1 La qualità di Associato si perde per: a) decesso o, se soggetto diverso dalla persona fisica, scioglimento; b) recesso volontario; c) esclusione; d) mancato pagamento della quota di partecipazione per gli Associati per i quali è prevista, trascorsi sei mesi dal termine per il versamento; e) perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione dallo Statuto o dalle norme applicabili; f) mancato rispetto degli obblighi previsti dallo Statuto, dai Regolamenti interni o dai rapporti contrattuali assunti la Associazione; g) perdita di titolarità del POD di prelievo o immissione nell'area di mercato a seguito di voltura o cessione dello stesso o disattivazione, salva la contestuale acquisizione di un nuovo POD.

Articolo 13 - ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

13.1 L'Associato può essere escluso, per giusta causa, a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, solo quando la sua permanenza all'interno della Associazione rappresenti un ostacolo all'attuazione degli obiettivi della Associazione medesima, non rispetti le norme dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle norme applicabili.

Articolo 14 - RECESSO DEGLI ASSOCIATI

14.1 Ogni Associato ha facoltà di recedere dall'Associazione in ogni momento con un preavviso scritto di almeno 30 giorni al Consiglio Direttivo fermo restando il riconoscimento di eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

14.2 È sempre ammesso il recesso senza preavviso alcuno se per giusta causa.

ARTICOLO 15 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

15.1 L'Assemblea degli Associati: a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; b) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo; c) approva, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio di esercizio, salva la possibilità di prorogarla di 60 giorni in caso esigenze relative alla struttura e/o l'oggetto dell'attività; d) delibera sulla responsabilità degli organi sociali; e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto; f) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione; g) delibera sulle impugnazioni delle delibere dell'organo di amministrazione che respingono domande di ammissione o che procedono



Articolo 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

15.1 Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri sino a cinque membri nominati dall'Assemblea degli Associati. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto a compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente affrontate per la carica.

15.2 I componenti del Consiglio Direttivo non devono incorrere nelle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 CC.

15.3 I Consiglieri durano in carica per un periodo fino a tre esercizi e sono rieleggibili. In ogni caso scadono alla data del Consiglio di Indirizzo convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio del loro mandato.

15.4 Qualora nel corso del mandato vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più componenti, i restanti provvedono a sostituirli con apposita deliberazione. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva riunione dell'organo che li ha nominati, che provvede a confermarli o a sostituirli per la durata residua degli altri componenti.

15.5 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione nulla escluso od eccettuato; ferma la generalità dei suoi poteri il Consiglio Direttivo, in via meramente esemplificativa, a) decide l'accettazione dei contributi, delle erogazioni, delle elargizioni, delle donazioni, dei lasciti di valore, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili; b) delibera sull'instaurazione e la cessazione di rapporti di lavoro; c) delibera in merito alla stipulazione ed alla approvazione di mutui ed aperture di credito, alla costituzione di ipoteche, nonché relativamente ad ogni operazione bancaria utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali; d) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Associazione ed altri enti pubblici o privati; e) delibera in merito agli obiettivi, alle iniziative, ai programmi della Associazione nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Indirizzo e dall'Assemblea dei Associati; f) predisponde l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Associazione; g) decide l'assunzione, il trattamento economico ed il licenziamento del personale; f) delibera in merito alle erogazione e agli interventi da effettuare nell'ambito delle sue finalità, sentiti i Presidenti dei Comitati di Configurazione; g) autorizza il Presidente a rilasciare procure speciali e generali inerenti la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione h) delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Associazione che la legge o il presente statuto non attribuisce ad altri organi della Associazione.

15.6 Può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti (che nei limiti dei poteri conferiti hanno la legale rappresentanza della Associazione) e può nominare un Direttore, attribuendogli i relativi poteri. Approva entro il mese di aprile il progetto di bilancio consuntivo dell'anno precedente, il bilancio preventivo dell'anno in corso, ed il bilancio sociale ove dovuto.

15.7 Il Consiglio Direttivo, inoltre: a) delibera sull'ammissione/esclusione degli Associati; b) determina l'ammontare delle eventuali quote di partecipazione; c) adotta i Regolamenti e in particolare quello previsto all'art. 17 che segue.

15.8 La funzione di referente nei confronti del GSE è svolta dalla Comunità stessa in persona del Presidente del Consiglio Direttivo munito di legale rappresentanza ovvero dal diverso soggetto scelto dal Consiglio Direttivo, mentre



all'esclusione di un associato; h) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

15.2 Essa è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo in relazione alle esigenze della Fondazione e comunque almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio e ogni tre anni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

15.3 L'Assemblea può altresì essere convocata su domanda motivata di almeno un terzo degli Associati.

15.4 L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo in Italia da stabilirsi, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet della Associazione o con qualsiasi mezzo che garantisca l'informazione degli Associati sugli argomenti di trattare, almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione.

15.5 L'Assemblea delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti Associati che rappresentino la maggioranza assoluta dei componenti ed in seconda convocazione col voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti.

15.6 Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano (tenendo conto dell'anzianità di carica).

15.7 Ogni Associato può farsi rappresentare alle Assemblee da altro Associato, mediante delega scritta. Ciascun Associato non può ricevere più di tre deleghe per ciascuna Assemblea.

15.8 È consentito che le riunioni assembleari si tengano nel rispetto del metodo collegiale anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che: a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea accettare con tutti i mezzi ritenuti necessari od opportuni l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati; b) sia consentito al Presidente ed a tutti gli altri soggetti partecipanti alla riunione, ivi compresi amministratori ed eventualmente sindaci, se nominati, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari; c) tutti i partecipanti possano seguire e partecipare alla discussione in tempo reale e facendo verbalizzare i propri interventi; d) nell'avviso di convocazione il Consiglio Direttivo possa indicare che l'Assemblea si terrà anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e comunque possa indicare le modalità di collegamento con facoltà di fornire le specifiche tecniche (piattaforma telematica, eventuali credenziali, link ecc.) anche in momenti successivi; e) in difetto di uno o più dei presupposti di cui sopra, il Presidente possa dichiarare non regolarmente costituita la riunione assembleare.

15.9 Verificandosi i requisiti di cui al precedente punto 15.8, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante, onde consentire la regolare stesura e la sottoscrizione del verbale.

15.10 Tutte le deliberazioni si considerano validamente assunte ove vi sia anche la maggioranza favorevole degli Associati, ove al momento della deliberazione sia stata costituita almeno una configurazione di autoconsumo di cui all'art. 31 D. Lgs. 199/2021.

la funzione di soggetto responsabile del riparto è svolta dal Consiglio Direttivo o dal diverso soggetto da esso scelto.

15.9 Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo deve essere presente la maggioranza dei suoi componenti.

15.10 Tutte le delibere di competenza del Consiglio Direttivo vengono approvate a maggioranza dei componenti presenti.

15.11 In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente soltanto qualora il Consiglio risulti composto da più di due membri.

15.12 Il Consiglio Direttivo nomina il proprio Presidente fra i componenti nominati dal Consiglio di Indirizzo, uno o più Vicepresidenti; può nominare uno o più Segretari ed un Tesoriere.

15.13 È consentito che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

15.14 Verificandosi tali requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Articolo 16 – RAPPRESENTANZA E COMPETENZE DEL TESORIERE E DEI SEGRETARI

16.1 La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e davanti ad ogni ordine e grado di giurisdizione spetta al Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento a ciascuno dei Vicepresidenti del Consiglio Direttivo ed ancora, nei limiti delle loro attribuzioni, ai consiglieri che hanno ricevuto deleghe.

16.2 Le funzioni di Referente CER e di soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa è svolta dalla Comunità stessa in persona del Presidente del Consiglio Direttivo munito di legale rappresentanza ovvero dal diverso soggetto scelto dal Consiglio Direttivo, mentre la funzione di soggetto responsabile del riparto è svolta dal Consiglio Direttivo o dal diverso soggetto da esso scelto.

16.3 Il Tesoriere, se nominato, provvede alle incombenze finanziarie della Fondazione, dando esecuzione di volta in volta alle decisioni del Consiglio Direttivo in materia.

16.4 Ciascuno dei Segretari, se nominati, anch'essi privi di poteri di rappresentanza, provvede ad una ordinata gestione amministrativa.

Articolo 17 - REGOLAMENTO PER LA SUDDIVISIONE DEGLI INCENTIVI

17.1 Il Regolamento per la distribuzione è riferito ai contributi e incentivi riconosciuti per effetto dell'autoconsumo virtuale dell'energia prodotta da impianti della Associazione o nella disponibilità e sotto il controllo della Associazione deve essere redatto nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni attuative degli artt. 31 e 32 D. Lgs. 199/2021. In particolare disciplina l'utilizzo degli importi di cui all'art. 42 bis, commi 8 e 9, DL 30 dicembre 2019, n. 162 (la tariffa incentivante ai sensi del DM 15.09.2020 e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi della delibera ARERA



318/2020), nonché degli ulteriori importi che dovessero essere riconosciuti alla Comunità Energetica dai provvedimenti attuativi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001.

17.2 Il Regolamento deve essere redatto in conformità ai seguenti principi e criteri:
a) i ricavi di ciascuna configurazione derivanti dall'autoconsumo virtuale sono destinati prioritariamente alla copertura dei costi della Associazione, ivi inclusi quelli generali di gestione della Associazione; b) una porzione degli incentivi derivanti dall'autoconsumo virtuale è utilizzata per le finalità istituzionali della Associazione, inclusa la fornitura di benefici economici, sociali o ambientali alle aree locali della configurazione; c) una porzione degli incentivi derivanti dall'autoconsumo virtuale viene attribuita agli Associati che abbiano messo a disposizione della Associazione i loro impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile e quelli che, con il loro autoconsumo, abbiano concorso alla maturazione dei contributi.

17.3 Il Regolamento viene adottato con delibera del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 15.7 lett. c) dello Statuto.

Articolo 18 - SCIOLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

18.1 In caso di scioglimento dell'Associazione, il Consiglio di Direttivo provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

18.2 In caso di estinzione dell'Associazione per qualunque causa la stessa ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio.

Articolo 19 - DISPOSIZIONI FINALI

19.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di Associazioni non riconosciute.

Il Presidente

Vilma Minotto

